



# Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

IPAB - Fondazione "Ettore e Flavio Fenderl" di Vittorio Veneto (TV).  
Approvazione nuovo statuto.  
Art. 12 L.R. n. 55/82.

## IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

- vista l'istanza prot. n. 26 del 21.03.96, integrata con nota del 21.11.96, con la quale il Presidente dell'IPAB ha chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazioni n. 1 del 31.01.96 e n. 13 del 25.09.96, l'approvazione del nuovo statuto dell'IPAB;
- atteso che il Comune di Vittorio Veneto, ritualmente attivato per il parere di cui all'art. 62 della l.n. 6972/1890, non si è espresso nei termini;
- ricordato che l'IPAB trae origine dalle disposizioni testamentarie del defunto ing. Ettore Fenderl, contenute nei tre testamenti pubblici a rogito notaio Enrico Sartorio di Conegliano 20.12.1960 Rep. Ult. Vol. n. 374; 1.02.1964 Rep. Ult. Vol. n. 499 e 11.05.1964 Rep. Ult. Vol. n. 507, resi pubblici in data 20.12.66 al n. 26914 di Rep;
- che con provvedimento del Consiglio regionale n. 835 del 28.06.1979 è stato deliberato il riconoscimento giuridico della Fondazione;
- che con DPGR n. 2684 del 13.12.1990 è stato approvato lo statuto vigente dell'IPAB;
- preso atto che scopo dell'ente, quale risulta dall'art. 4 dello statuto proposto è quello di erogare denaro a singole persone o famiglie residenti nei Comuni compresi nel territorio dell'ULSS n. 7 che, in conseguenza di gravi malattie, versino in situazioni di difficoltà economica o per spese relative a cure non assicurate dal Servizio Sanitario nazionale o per ridotta capacità di reddito;
- ritenuto, quanto alle singole modificazioni proposte, quanto segue:
- art. 3 : ritenuto, che la previsione relativa alla variazione di sede debba essere formulata come segue: "La variazione di sede non richiede l'approvazione tutoria, anche se la relativa deliberazione deve essere comunicata alla competente Struttura regionale", dal momento che il testo proposto non risulta sufficientemente chiaro sul punto.
- art. 5 : ritenuto, in conformità al punto 3 della circ. n. 2/96, di sostituire l'articolo in esame con il seguente:

"Allo stato attuale, il patrimonio dell'ente consta di beni (mobili e immobili) per un valore complessivo di £. 1.607.100.000.

Il patrimonio come sopra individuato deve essere riportato ed aggiornato nell'apposito inventario tenuto ai sensi dell'art. 18 della L.n. 6972/1890."

art. 11 : soppressione dell'espressione "politico" dal co. 1, per quanto chiarito al punto 8.12 della Circ. reg.le n. 2/1996;

art. 13 : "allo scopo di armonizzare la previsione dell'articolo con le competenze del Consiglio di amministrazione, si ritiene di modificare lo stesso stralciando, dal 1° comma, la parola "tutti" e sostituendo il periodo "nell'ambito delle risorse assegnategli" con il seguente: "nei limiti delle competenze attribuitegli e delle risorse allo scopo assegnategli";

- ritenuto il nuovo statuto proposto, composto di 17 articoli, con le modificazioni di cui sopra, conforme alla legge ed alle tavole di fondazione dell'IPAB;
- vista la L.n. 6972/1890 e relativi regolamenti;
- vista la L.R. n. 55/82, come modificata dall'art. 42, della L.R. n. 6 del 05.02.1996 e dall'art. 39 della L.R. n. 28 del 23.08.96;
- preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;

#### DECRETA

- è approvato, con le modificazioni di cui in premessa, il nuovo statuto dell'IPAB - Fondazione "Ettore e Flavio Fenderl" composto di 17 articoli che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

Il presente decreto è notificato all'IPAB, al Comune di Vittorio Veneto ed alla locale Sezione del Co.Re.Co., trasmesso per opportuna conoscenza al Sig. Commissario del Governo e pubblicato nel BURV.

IL DIRIGENTE  
ANGELO ZAMBOTTO  
IL DIRIGENTE VICARIO  
MARIO ROCCARATI

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL  
VITTORIO VENETO

STATUTO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione Ettore e Flavio Fenderl, trae origine dalle disposizioni testamentarie dell'Ing. Ettore Fenderl, deceduto in Vittorio Veneto il 23.11.1966, contenute nei tre testamenti pubblici a ministero del Notaio Dr. Enrico Sartorio di Conegliano: 21.12.1960 Rep. Ult. vol. n. 374, 01.02.1964 Rep. ult. vol. n. 499 e 11.05.1964 Rep. Ult. vol. n. 507, tutti resi pubblici con verbale del predetto Notaio 20.12.1966 Rep. n. 26914.

Con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 835 in data 28.06.1979 veniva deliberato il riconoscimento giuridico della Fondazione, ai sensi dell'art. 51 della L. 17.07.1890 n. 6972 ed approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 1146 del 03.08.1987, con D.P.G.R. n. 1296 del 02.09.1987 e con D.P.G.R. n. 2684 del 13.12.1990. Motivi di semplificazione funzionale, necessità di adeguamento alla normativa statale e regionale sopravvenuta nonché opportunità di aggiornamento degli scopi, suggeriscono ora l'adozione del presente nuovo Statuto.

Art. 2 - NATURA GIURIDICA

La Fondazione Ettore e Flavio Fenderl è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi della L. 17.07.1890 n. 6972.

Art. 3 - SEDE

La Fondazione ha sede in Vittorio Veneto, legale in via del Meril n. 13 ed amministrativa in via Cosmo n. 55.

La variazione di sede non richiede l'approvazione tutoria, ma la comunicazione alla competente Struttura regionale.

Art. 4 - SCOPI

La Fondazione ha per scopo l'erogazione di contributi in denaro a singole persone o famiglie residenti nei Comuni compresi nel territorio dell'U.L.S.S. n. 7 che, in conseguenza di gravi malattie, versino in situazioni di difficoltà economica o per spese relative a cure non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale o per ridotta capacità di reddito.

L'Ente per il raggiungimento dei predetti scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare eredità, legati, donazioni ed altre elargizioni, nonché assumere ogni iniziativa rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 5 - PATRIMONIO

Allo stato attuale, il patrimonio dell'ente consta di beni (mobili e immobili) per un valore complessivo di f. 1.607.100.000.

Il patrimonio come sopra individuato deve essere riportato ed aggiornato nello apposito inventario tenuto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 6972/1890.

Art. 6 - ONERI

Per volontà del fondatore Ing. Ettore Fenderl la Fondazione dovrà:

- a) Provvedere, in perpetuo, alla manutenzione e religiosità del tablino tombale del predetto Fondatore nel cimitero di Serravalle di Vittorio Veneto ed alla manutenzione e difesa della targa commemorativa murata nel pilastro del cancello d'ingresso della proprietà in via S. Gottardo.
- b) Provvedere ogni anno, all'incirca il 15 giugno, a far celebrare una messa in suffragio nella Cappella del tablino tombale nel cimitero di Serravalle.

Art. 7 - MEZZI E FUNZIONAMENTO

La Fondazione provvede alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 ed al suo funzionamento, utilizzando le rendite del proprio patrimonio. I contributi in denaro a bisognosi verranno erogati entro il limite massimo del 60 % delle rendite patrimoniali, la rimanente quota delle rendite sarà destinata al funzionamento della Fondazione ed eventualmente al miglioramento ed incremento del patrimonio.

Art. 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le modalità di erogazione dei contributi in denaro a bisognosi verranno definite in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) di governo ed indirizzo:
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
- b) di gestione:
  - il Segretario - Direttore;
- c) di revisione economico-finanziaria:
  - il Revisore dei Conti.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

La composizione è la seguente:

- Il Vescovo pro-tempore di Vittorio Veneto o un Sacerdote dallo stesso designato;
- n. 2 membri designati dal Comune di Vittorio Veneto;
- n. 2 membri designati dalla Provincia di Treviso tra i cittadini di uno dei Comuni facenti parte dell'U.L.S.S. n. 7

Le nomine sono soggette alla normativa di cui agli artt. 11 - 14 della L. 17.07.1890 n. 6972.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, nella prima riunione.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni dalla data di insediamento e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta. Gli Amministratori rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio. I componenti del Consiglio devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Le dimissioni sono presentate al Consiglio di Amministrazione che provvede a darne immediata comunicazione a chi compete la surrogazione. Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicata a chi è tenuto a provvedere alla sostituzione. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri anzitempo cessati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte. Lo scioglimento del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Art. 11 - **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo della Fondazione, compete la definizione dell'indirizzo amministrativo e la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi fissati, nonché dei mezzi e delle procedure attuate per raggiungerli.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 12 - **IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.

Il Presidente, nell'ambito delle competenze degli organi di governo della Fondazione, esplica funzioni di promozione, coordinamento e controllo al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dal Consiglio.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono secondo le leggi, lo statuto e i regolamenti.

In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere Anziano.

Art. 13 - **IL SEGRETARIO - DIRETTORE**

Il Segretario - Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse disponibili, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nei limiti delle competenze attribuitegli e delle risorse allo scopo assegnategli. Egli risponde al Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi stabiliti, dei risultati ottenuti. Il Segretario-Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

4. 14 -

## IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è designato dal Consiglio di Amministrazione ed esplica le funzioni di revisione economico-finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 01.09.1993 n.45.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 15 -

## ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'attività amministrativa e contabile della Fondazione è disciplinata da apposito regolamento conforme alla normativa sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Art. 16 -

## NORME TRANSITORIE

Fino alla data del Decreto Regionale di approvazione del presente statuto, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative al funzionamento della Fondazione.

L'entrata in vigore del presente statuto non comporta modificazione alcuna della composizione dell'attuale Consiglio Generale che rimane in carica fino alla prevista scadenza.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 17 -

## NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi regionali in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, al decreto legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui contenuti costituiscono principi fondamentali, nei limiti delle peculiarità della Fondazione.